

# atiPRISMA2

Attività C2 – “Servizi finanziari alle PMI”

POR 2007-2013 - Regione Umbria

cofinanziato dal FESR

Sito internet: [www.atiprisma2.it](http://www.atiprisma2.it)



Unione Europea  
Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale



Ministero  
dello Sviluppo  
Economico



Regione Umbria



porFESR  
Programma Operativo Regionale  
Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale

## Indice

<b>Presentazione</b>	Pag.	3
<b>Beneficiari</b>	Pag.	4
<b>Interventi</b>		
Acquisizione di partecipazioni	Pag.	5
Strumenti ibridi di patrimonializzazione	Pag.	6
Garanzia per partecipazioni	Pag.	7
Anticipazione per acquisizione di partecipazioni	Pag.	8
Prestito partecipativo	Pag.	9
Garanzia per il rischio d'insolvenza su finanziamenti ai soci per aumento di capitale sociale	Pag.	10
Garanzia per il rischio di insolvenza su finanziamenti	Pag.	11
<b>Condizioni di intervento</b>	Pag.	13

## Presentazione

ATI Prisma 2 è il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gara di appalto per la gestione dei Fondi di Ingegneria Finanziaria previsti dal POR 2007-2013 - Regione Umbria - Attività C2 - "Servizi finanziari alle PMI".

ATI Prisma 2 è costituita da:

- Gepafin Spa, in qualità di capofila,
- Zernike Meta - Ventures Spa
- Fidindustria Umbria – Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
- Consorzio Api Fidi Umbria
- Fidimpresa Umbria Società Cooperativa
- Co.Se.Fi.R Società Cooperativa
- Co.Se.Fi.R Green Società Cooperativa
- Cooperativa di Garanzia fra gli artigiani della Provincia di Terni
- Umbria Confidi Società Cooperativa
- Co.Re.Fi. Cooperativa Regionale Fidi
- Consorzio Fidi Regionale dell'Umbria – CO.FI.RE. UMBRIA
- Cooperfidi Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi

Le risorse a disposizione del soggetto gestore ammontano complessivamente a circa 32,6 milioni di euro, di cui 22 milioni di euro da risorse pubbliche e 10,6 milioni di euro da cofinanziamento privato, prevalentemente bancario. I Fondi costituiti in attuazione della misura sono:

- Fondo per investimenti in capitale di rischio: 18,7 mio di euro.
- Fondo per la concessione di garanzie a favore di PMI: 14,0 mio di euro.

A valere sui Fondi indicati i componenti dell'ATI Prisma 2 erogheranno i servizi finanziari descritti nella sezione Interventi.

Le richieste degli interventi di Garanzia per il rischio di insolvenza su finanziamenti alle imprese potranno essere presentate a Gepafin Spa e a tutti i Consorzi o Cooperative di garanzia fidi sopra elencati.

Le richieste di tutte le altre tipologie di intervento (interventi a favore del capitale di rischio) potranno essere presentate a Gepafin Spa e a Zernike Meta – Ventures Spa.

La scadenza della Misura è il 31 dicembre 2015.

## Beneficiari

Le imprese beneficiarie sono piccole e medie imprese, come definite dal Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, appartenenti a tutti i settori economici con le seguenti esclusioni:

- per tutti gli interventi (a favore del capitale di rischio e garanzie):
  - pesca e acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - produzione primaria di prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri), prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- per i soli interventi a favore del capitale di rischio:
  - industria carbonifera: carboni di alta, media e bassa qualità di classe "A" e "B" ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni;
  - industria siderurgica, come definita al punto 29 dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
  - costruzione navale, come definita nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, GU C 317 del 30 dicembre 2003.

Le imprese beneficiarie dovranno avere sede legale e operativa nel territorio regionale, oppure solo sede operativa su cui ricadano evidenti benefici di un piano di sviluppo aziendale.

Le imprese beneficiarie degli interventi a favore del capitale di rischio dovranno essere costituite in forma di Società di capitale.

Non potranno essere effettuate operazioni a favore delle imprese in difficoltà così come definite negli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati sulla GU 244/2 2004/C.

## Interventi

### Acquisizione di partecipazioni

#### *Modalità tecniche di intervento*

- Acquisizione di una partecipazione di minoranza in una PMI.
- L'acquisizione della partecipazione avviene sotto forma di sottoscrizione di quote, azioni o obbligazioni convertibili.
- L'entità massima complessiva di ciascuna tranche di partecipazione per PMI beneficiaria non può superare 1.500.000 di euro su un periodo di 12 mesi.
- La detenzione delle partecipazioni è temporanea e non può comunque avere durata superiore a 10 anni.
- L'acquisizione della partecipazione è effettuata prevedendo contestualmente le modalità di uscita dall'investimento, ad esempio mediante la sottoscrizione di contratti preliminari di compravendita quote o azioni. La cessione della partecipazione avviene al prezzo di mercato, determinato attraverso l'applicazione di un metodo di calcolo coerente con quello utilizzato al momento dell'acquisizione, e può prevedere rendimenti minimi e massimi dell'operazione coerenti con il rendimento atteso dalla partecipazione. La cessione della partecipazione può avvenire anche mediante disinvestimenti dilazionati nel tempo.
- Contestualmente all'acquisizione della partecipazione saranno stabilite regole di governance, ad esempio tramite stipula di adeguati patti parasociali.
- Nel caso di acquisizione di partecipazioni in pool con imprese o con investitori istituzionali, la partecipazione del Fondo viene acquisita alle medesime condizioni degli altri investitori, fermo restando il vincolo sulla durata.

Nel caso di partecipazioni di importo non superiore ad euro 100.000:

- non sarà obbligatorio procedere alla fissazione delle regole di governance;
- il prezzo di cessione della partecipazione verrà calcolato sulla base di un rendimento fisso coerente con il rendimento atteso dell'operazione (ad esclusione degli interventi su progetti knowledge intensive);

Nel caso di intervento a favore di Società Cooperative l'acquisizione della partecipazione potrà avvenire secondo le modalità previste dalla Legge n. 59 del 1992 e dall'art. 2526 del Codice Civile.

## **Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

### *Modalità tecniche*

- Partecipazione a forme ibride di patrimonializzazione di PMI;
- Durata massima dell'intervento: 10 anni.

Saranno oggetto di accordo fra il Gestore del Fondo e la PMI beneficiaria:

- il rendimento del capitale investito che sarà comunque collegato ai risultati economici dell'impresa; potranno essere previsti rendimenti minimi e massimi dell'operazione coerenti con il rendimento atteso dell'intervento;
- il livello di subordinazione rispetto alla restante posizione debitoria dell'impresa.

L'entità massima di ciascun intervento per PMI beneficiaria non potrà superare 1.500.000 di euro su un periodo di 12 mesi.

## **Garanzia per partecipazioni**

### *Modalità tecniche di intervento*

- Copertura, fino a un massimo del 50%, delle eventuali perdite, al netto dei dividendi, subite a fronte di acquisto di partecipazioni di minoranza in sede di aumento di capitale sociale di una PMI. Nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un Investitore Istituzionale potranno essere garantite partecipazioni non connesse ad aumento di capitale sociale.
- La garanzia ha una durata massima di 10 anni e avrà effetto dallo scadere del secondo anno; dallo scadere del quinto anno il valore della perdita considerato ai fini del calcolo della copertura sarà ottenuto abbattendo la perdita effettiva di un decimo del suo valore per ogni ulteriore anno trascorso.
- L'escussione della garanzia avviene con le seguenti modalità
  - Alla scadenza del periodo di garanzia pattuito: sulla base della perdita risultante dalla differenza (se positiva) tra il prezzo di acquisizione della partecipazione, abbattuto del valore degli eventuali dividendi percepiti dall'Investitore successivamente all'acquisizione, e il valore economico-patrimoniale corrente, derivante dal bilancio della Società partecipata.
  - Al momento dell'eventuale fallimento della Società partecipata: in misura pari alla perdita subita, abbattuta del valore degli eventuali dividendi percepiti dall'Investitore successivamente all'acquisizione.
  - Al momento dell'eventuale ammissione della Società partecipata a una delle varie forme di concordato preventivo: in misura pari alla perdita subita, abbattuta del valore degli eventuali dividendi percepiti dall'Investitore successivamente all'acquisizione.
  - In caso di diminuzione del capitale per perdite e contestuale reintegro dello stesso: in misura pari al reintegro abbattuto del valore degli eventuali dividendi percepiti dall'Investitore successivamente all'acquisizione.
- La prestazione della garanzia viene effettuata dietro corresponsione, da parte dell'Investitore al Fondo, di una commissione onnicomprensiva che verrà calcolata in base ad una valutazione realistica del rischio effettuata dal soggetto gestore del Fondo.
- L'entità massima complessiva di ciascun intervento per PMI beneficiaria non potrà superare 1.500.000 di euro su un periodo di 12 mesi.

## **Anticipazione per acquisizione di partecipazioni**

### *Modalità tecniche di intervento*

- Anticipazione concessa a imprenditori (persone fisiche o società possedute a maggioranza da persone fisiche) che acquisiscono una partecipazione in una PMI o apportano finanziamenti in conto futuro aumento di capitale sociale.
- L'ammontare massimo dell'anticipazione è pari al 50% del valore della partecipazione acquisita o dell'importo del finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale.
- Il rimborso dell'anticipazione avverrà secondo un piano di ammortamento concordato fra le parti di durata massima pari a 10 anni.
- Qualora le quote acquisite con l'anticipazione vengano dimesse prima del termine dell'ammortamento, il Socio dovrà corrispondere contestualmente al Fondo l'ammontare del residuo debito, proporzionalmente maggiorato di un importo pari a una percentuale prefissata della plusvalenza, comprensiva di eventuali dividendi o altri benefici percepiti, conseguita nell'operazione di ricapitalizzazione.
- Il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipazione verrà stabilito dal soggetto gestore del Fondo in base alle condizioni di mercato ed alle prospettive reddituali dell'impresa.
- L'entità massima complessiva di ciascun intervento per PMI beneficiaria non potrà superare 1.500.000 di euro su un periodo di 12 mesi.



## **Prestito partecipativo**

### *Modalità tecniche*

- Concessione di un prestito partecipativo a una PMI, anche nella forma di prestito partecipativo subordinato.
- Il rimborso del prestito partecipativo avverrà secondo un piano di ammortamento concordato fra le parti di durata massima pari a 10 anni.
- Le quote interessi che l'Impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere al Fondo alle scadenze delle rate previste dal piano, sono determinate come somma di due componenti:
  - una componente inflattiva, calcolata applicando sul debito residuo ad inizio rata il tasso di inflazione (indice Istat per le famiglie degli impiegati e degli operai) rilevato il mese precedente l'inizio della rata ;
  - una componente reddituale, calcolata applicando una percentuale concordata contrattualmente, al Margine Operativo Lordo realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente.

Il rendimento complessivo annuale, come sopra determinato, sarà compreso entro un minimo e un massimo agganciati al tasso Euribor, contrattualmente concordati tenendo conto della situazione di mercato e delle caratteristiche dell'intervento.

- L'entità massima di ciascun intervento per PMI beneficiaria non potrà superare 1.500.000 di euro su un periodo di 12 mesi.

## **Garanzia per il rischio d'insolvenza su finanziamenti ai soci per aumento di capitale sociale**

### *Modalità tecniche.*

- Concessione di garanzia su rischio di insolvenza rilasciata a favore della Banca finanziatrice, nell'interesse dei sottoscrittori di aumenti di capitale sociale dell'impresa beneficiaria o di soci che effettuano un finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale;
- Importo massimo della garanzia: 50% in linea capitale del finanziamento finalizzato al versamento del capitale sociale sottoscritto o all'acquisto di obbligazioni convertibili o all'apporto di risorse in conto futuro aumento di capitale sociale;
- Durata massima della garanzia: 84 mesi;
- La commissione di garanzia da corrispondere verrà stabilita dal soggetto gestore del Fondo in base a una valutazione realistica del rischio.
- L'entità complessiva massima di ciascun intervento per PMI beneficiaria non potrà superare 1.500.000 di euro su un periodo di 12 mesi.

## **Garanzia per il rischio d'insolvenza su finanziamenti**

### *Modalità tecniche.*

- Concessione di garanzia su rischio di insolvenza rilasciata a favore dell'Istituto finanziatore o della Società di leasing, nell'interesse dell'impresa beneficiaria;
- Percentuale massima della garanzia: fino all'80% del finanziamento garantito;
- Importo massimo: 2.500.000 euro (l'importo è riferito al totale delle garanzie concesse all'impresa beneficiaria nell'ambito della Misura);
- Durata massima della garanzia: 120 mesi;
- Commissioni a carico dell'impresa (\*):
  - per interventi fino a 60 mesi: 0,3% dell'esposizione iniziale per ogni anno o frazione di anno di durata della garanzia;
  - per interventi oltre i 60 mesi: 1,5% dell'ammontare dell'esposizione iniziale, indipendentemente dalla durata.

(\*) Per garanzie rilasciate a favore delle PMI che hanno subito danni dall'alluvione del 12 e 13 novembre 2012 e presentato la scheda segnalazione danni, prevista dalla DGR n. 1475/2012, le commissioni a carico delle imprese sono azzerate.

### *Finalità ammissibili*

- a) Finanziamenti per programmi d'investimento in beni materiali e immateriali, iscritti nel Registro dei beni ammortizzabili, da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda;
- b) Finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente;
- c) Finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti;
- d) Finanziamenti per fabbisogni di capitale circolante; in caso di acquisto scorte l'importo massimo è pari al 20% del fatturato dell'esercizio precedente.

Le finalità indicate ai punti b) e d) sono ammissibili qualora siano connesse ad un piano finalizzato allo sviluppo e/o all'espansione delle attività d'impresa.

### *Condizioni*

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;

- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia potrà essere concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della garanzia rilasciata.

#### *Decorrenza degli investimenti*

Per essere considerati "in corso di realizzazione" gli investimenti finanziati devono far parte di un piano organico e funzionale non ancora completato alla data di presentazione della domanda.

#### *Termine per l'esecuzione degli investimenti*

Gli investimenti finanziati dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2015.

## **Condizioni di intervento**

Gli interventi a favore del capitale di rischio devono essere connessi a reale aumento di capitale sociale dell'impresa beneficiaria (per l'ammissibilità di interventi connessi a sottoscrizione di obbligazioni convertibili o finanziamenti in conto futuro aumento di capitale sociale vedi schede prodotto).

Gli interventi di garanzia su finanziamenti per investimenti verranno rilasciati a favore di imprese che effettuano investimenti in unità operative ubicate nel territorio della Regione Umbria.

Gli interventi a favore del capitale di rischio e gli interventi di garanzia su finanziamenti per finalità diversa dagli investimenti verranno rilasciati a favore di imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale, oppure con solo sede operativa su cui ricadano evidenti benefici di un piano di sviluppo aziendale.